

## DICHIARAZIONE IVA 2017: ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITA'

di Celeste Vivenzi

### **Premessa generale**

Come noto a far data dal 2017 la dichiarazione IVA relativa a al periodo 2016 deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica in forma autonoma fuori dalla dichiarazione dei redditi (ex modello Unico) entro la data del **28 febbraio 2017 (è stata abolita dal presente anno la comunicazione dati IVA)**.

Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro **novanta giorni** dalla scadenza del termine di cui sopra sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge mentre quelle presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA sono tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA ( si ricorda che per alcune categorie di dichiaranti - curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione... - sono previste regole e modalità differenti di presentazione).

**Nota:** si rammenta dal 2018 la dichiarazione IVA 2018 anno 2017 dovrà essere presentata per via telematica dall'1 febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello delle operazioni.

La Dichiarazione Iva risulta obbligatoria anche nel caso in cui nel 2016 il contribuente non abbia svolto alcuna attività (assenza di operazione attive e passive) ovvero in presenza di sole operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72, art. 41 DL 331/92) e escluse da Iva ex art. 74 cc. 7 e 8 (cessione di rottami).

## **SOGGETTI ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA**

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti d'imposta:

a) contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (l'esonero non si applica in presenza di operazioni imponibili, in presenza di operazioni intracomunitarie - art. 48 c. 2 dl n. 331 del 1993), in presenza di rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero quando sono stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);

**Nota:** l'esonero viene meno per i soggetti che hanno effettuato operazioni imponibili ovvero che devono effettuare la rettifica della detrazione (ex art. 19-bis2 Dpr 633/72) e che hanno effettuato acquisti (di beni o servizi) in regime di reverse charge.

b) contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'articolo 1, cc. 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, cc. 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;

d) produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6;

**Nota:** sono gli imprenditori agricoli che nel 2016 sono stati tenuti solo a numerare e conservare le fatture di acquisto e bolle doganali in quanto hanno riportato un volume d'affari 2015 inferiore a 7.000 euro ovvero che nel 2016 hanno effettuato cessioni costituite per almeno 2/3 da beni di cui alla Tab. A/I .

e) esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari ;

**Nota:** imprese che esercitano attività di intrattenimento: discoteche e attività con esecuzioni musicali non dal vivo; sale giochi con soli apparecchi da divertimento; sale scommesse ed altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/72 salvo che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.

f) imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;

g) soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, c. 3, per. 2, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

**Nota:** ad esempio cessioni di giornali e tabacchi, lotto e lotterie purché non affiancate ad operazioni assoggettate ad Iva.

h) soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

i) i soggetti residenti in altri stati membri UE privi di stabile organizzazione in Italia che hanno nominato in Italia un rappresentante fiscale leggero (art. 44 c. 3 DL 331/93);

**Nota:** si tratta di un **rappresentante fiscale denominato leggero** ovvero che può effettuare solo operazioni escluse da Iva, non imponibili Iva o esenti e che non deve presentare la dichiarazione annuale Iva.

l) sono esonerati dalla dichiarazione i soggetti domiciliati o residenti in paesi extraUE (e non identificati in un paese Ue che si sono identificati ai fini dell'IVA in Italia per procedere ad effettuare attività di **e-commerce diretto**).

**Nota:** si tratta di operatori extra-UE che effettuano cessioni di beni immateriali (software, libri in pdf...) nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti in Italia o in altro paese Ue.

## LE NOVITA' 2017 CONTENUTE NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE FRONTESPIZIO

Nel riquadro **Tipo di dichiarazione** è stata eliminata la casella **Dichiarazione integrativa a favore** in quanto il Decreto Legge n. 193/2016 (convertito nella Legge n. 225/2016) ha equiparato tale possibilità a quella prevista per la presentazione della **dichiarazione integrativa a sfavore**.

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| TIPO DI DICHIARAZIONE | Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> | <del>Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/></del> | Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/> |
|-----------------------|---|--|--|

### QUADRO VE

Nella sezione 1 è stato soppresso il **rigo VE3** (percentuale di compensazione del 7%) e sono stati introdotti tre nuovi righi (**VE5, VE6 e VE10**) dove indicare le operazioni attive con le nuove percentuali di compensazione (7,65 %, 7,95 % e 10%).

Nella **sezione 2** è stato inserito un nuovo rigo (**VE21**) ove devono essere indicate le operazioni attive con aliquota del 5% .

Nella **sezione 4** il campo 7 del rigo VE35 è stato ridenominato **Cessioni di prodotti elettronici** per l'esposizione specifica delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.

|   |      |   |     |      |     |
|---|------|---|-----|------|-----|
| di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)    | VE5  | e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | ,00 | 7,65 | ,00 |
|   | VE6  |   | ,00 | 7,95 | ,00 |
|   | VE7  |   | ,00 | 8,3  | ,00 |
|   | VE8  |   | ,00 | 8,5  | ,00 |
|   | VE9  |   | ,00 | 8,8  | ,00 |
|   | VE10 |   | ,00 | 10   | ,00 |
| Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali | VE20 | Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1  | ,00 | 4    | ,00 |
|   | VE21 | distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta  | ,00 | 5    | ,00 |
|   | VE22 |   | ,00 | 10   | ,00 |
|   | VE23 |   | ,00 | 22   | ,00 |

|   |                                  |     |     |
|---|----------------------------------|-----|-----|
| Operazioni con applicazione del reverse charge    |                                  | 1   | ,00 |
| Cessioni di rottami e altri materiali di recupero | Cessioni di oro e argento puro   | 2   | ,00 |
| 3   | 4                                | ,00 | ,00 |
| VE35 Subappalto nel settore edile                 | Cessioni di fabbricati           | 5   | ,00 |
| 6   | 7                                | ,00 | ,00 |
| Cessioni di telefoni cellulari                    | Cessioni di prodotti elettronici | 8   | ,00 |
| 9   | 10                               | ,00 | ,00 |
| Prestazioni comparto edile e settori connessi     | Operazioni settore energetico    | 11  | ,00 |
| 12  | 13                               | ,00 | ,00 |

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



| QUADRO VN                          |  | Anno | Gruppo | Maggior credito | Codice fiscale | Modulo |
|------------------------------------|--|------|--------|-----------------|----------------|--------|
| DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE |  | 1    | 2      | 3               | 4              | 5      |
| VN1                                |  |      |        |                 | ,00            |        |
| VN2                                |  |      |        |                 | ,00            |        |
| VN3                                |  |      |        |                 | ,00            |        |
| VN4                                |  |      |        |                 | ,00            |        |

**Nota:** il quadro va utilizzato dal contribuente che nel 2016 ha presentato una dichiarazione integrativa a favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello emendato con la dichiarazione integrativa.

### QUADRO VL

Nella **sezione 2** è stato introdotto il **rigo VL11** per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016 ai sensi dell'art. 8 c. 6-quater del d.P.R. n. 322 del 1998 .

| Sez. 2 - Credito anno precedente |  |                | 1   | 2   |
|----------------------------------|--|----------------|-----|-----|
| VL8                              | Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o credito annuale non trasferibile (*)                              |                |     | ,00 |
|                                  | di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) |                |     | ,00 |
| VL9                              | Credito compensato nel modello F24   |                | ,00 |     |
| VL10                             | Eccedenza di credito non trasferibile (*)  |                |     | ,00 |
| VL11                             | Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98   |                |     | ,00 |
|                                  |  | Gruppo IVA (*) | 2   | ,00 |

### QUADRO VX

Ne **rigo VX4** è stato inserito il nuovo **campo 9** denominato **Interpello** e deve essere compilato dai soggetti che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica secondo quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

Nel **rigo RX4** è stato introdotto il campo 4 (**erogazione prioritaria del rimborso**) e il nuovo **codice 8** per i soggetti che hanno effettuato operazioni in reverse charge di cui all'art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/72 (installazione di impianti, completamento di edifici, pulizie di edifici...).

Causale del rimborso <sup>3</sup>  Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso  Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter <sup>5</sup> \_\_\_\_\_,00

Contribuenti Subappaltatori <sup>6</sup>  Esonero garanzia <sup>7</sup>

**Attestazione delle società e degli enti operativi**

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4 <sup>8</sup> \_\_\_\_\_ FIRMA

Interpello <sup>9</sup>

## QUADRO VO

Nella **sezione 1 rigo VO11** è stata introdotta la casella **numero 28** per comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario della Croazia dai contribuenti che effettuano cessioni intra-comunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.

Nella **sezione 3 rigo VO33** è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario dell'IVA, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Nella **sezione 3 rigo VO34** è stata soppressa la casella opzione, in quanto non è più possibile dal 2016 aderire al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 e sono state introdotte tre nuove caselle al fine di comunicare le seguenti opzioni:

- opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011;
- per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di detto regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- per comunicare la revoca dell'opzione per l'adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione  Revoca  Revoca

## QUADRO VG

Il presente nuovo quadro è riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di compensazione dell'IVA prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 73, u.c., relativamente ad una o più società commerciali considerate «*controllate*» ai sensi della disciplina in esame. L'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura tramite la compilazione del nuovo quadro VG nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.

| QUADRO VG  |                                      | ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE      |                                      |                              |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Sez. 1 - Società partecipanti alla compensazione IVA                                 | SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO     |                                  |                                      | 1 giorno mese anno           |
|  | VG1                                  | Partita IVA<br>2                 | Denominazione o Ragione sociale<br>3 | Data decorrenza<br>4         |
|  | SOCIETÀ CONTROLLATA                  |                                  |                                      | 1 giorno mese anno           |
|  |                                      | Partita IVA<br>2                 | Denominazione o Ragione sociale<br>3 | Data decorrenza<br>4         |
|  |                                      |                                  |                                      | Natura giuridica<br>4        |
| Sez. 2 - Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA | SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO     |                                  |                                      | 1 giorno mese anno           |
|  | VG2                                  | Partita IVA<br>5                 | Denominazione o Ragione sociale<br>6 | Percentuale di Possesso<br>7 |
|  | Firma del rappresentante legale<br>8 |                                  |                                      |                              |
|  |                                      | Partita IVA<br>2                 | Denominazione o Ragione sociale<br>3 | Data decorrenza<br>4         |
|  |                                      |                                  |                                      | Natura giuridica<br>4        |
|  |                                      | SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO |                                      |                              |
|  | VG5                                  | Partita IVA<br>5                 | Denominazione o Ragione sociale<br>6 | Percentuale di Possesso<br>7 |
|  |                                      | Rinuncia<br>8                    | Firma del rappresentante legale<br>9 |                              |

**Nota:** a decorrere dal 2017 l'opzione per la liquidazione Iva di gruppo va comunicata dalla società controllante con la dichiarazione Iva presentata nell'anno di decorrenza dell'opzione (si considera controllata la società le cui quote/azioni sono possedute per più del 50% da altra società almeno dal 1 luglio dell'anno precedente a quello di esercizio dell'opzione).

## VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

L'art. 7-quater del Decreto Fiscale n. 193-2016 ha modificato i termini di versamento delle imposte a saldo il versamento del saldo Iva può essere effettuato, alternativamente entro il **16 marzo 2017** ovvero entro il **30 giugno 2017**, con applicazione della maggiorazione dell'1,2% (0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2017).

**Nota:** è possibile rateizzare (fino al massimo al mese di novembre) indipendentemente dalla scadenza con cui si inizia a versare (16 marzo o 30 giugno) dello 0,33%.

### PROSPETTO RATEIZZAZIONE

| SCADENZA | RATA | INTERESSI tributo 1668 |
|----------|------|------------------------|
| 16/03/17 | 1    | zero                   |
| 17/04/17 | 2    | 0,33                   |
| 16/05/17 | 3    | 0,66                   |
| 16/06/17 | 4    | 0,99                   |
| 17/07/17 | 5    | 1,32                   |
| 21/08/17 | 6    | 1,65                   |
| 18/09/17 | 7    | 1,98                   |
| 16/10/17 | 8    | 2,31                   |
| 16/11/11 | 9    | 2,64                   |

### COMPENSAZIONI IVA E RICHIESTA DI RIMBORSO

In materia di compensazione del credito IVA occorre tenere in considerazione le seguenti informazioni: la compensazione del credito IVA annuale per importi inferiori ad **euro 5.000** è libera ;la compensazione di importi superiori ad **euro 5.000 e fino a 15.000 euro** va effettuato dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (**pertanto dal 16 marzo 2017**); per importi superiori invece ai **15.000 euro** occorre apporre il visto di conformità (**il limite di euro 15.000 è aumentato a euro 50.000 per le start up innovative di cui al Decreto Legge n. 3-2015**).

**Nota:** il contribuente potrà effettuare la compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori a euro 5.000 a decorrere **dal 16/03/ 2017**.

L'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la soglia di euro 15.000 va calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi.

Si rammenta che il residuo credito IVA 2015, indicato nel modello IVA 2016 può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2017 (6099 anno 2015) fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2017 (**da tale data il credito IVA diventa di competenza dell'anno 2016**).

In materia di rimborso del credito IVA le novità più importanti sono le seguenti: è aumentato a **euro 30.000** il limite del credito rimborsabile senza alcun adempimento e in caso di richiesta superiore è necessaria l'apposizione del visto di conformità e il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i **soggetti non a rischio** mentre necessita la prestazione della garanzia per i **soggetti a rischio**.

**Nota:** si ricorda che i soggetti IVA devono presentare il modello F24 con le seguenti modalità operative:

**a) F24 a zero:** va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;

**b) F24 a debito con o senza compensazione:** va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione da Entratel o intermediari;

**c) utilizzo in compensazione di un credito superiore ad euro 5.000:** i titolari di partita IVA sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) per gli F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA superiore a euro 5.000.

## **COMPENSAZIONI E DEBITI ERARIALI**

La compensazione **orizzontale** del credito Iva è vietata fino a concorrenza dell'importo (**SE SUPERIORE A EURO 1.500**) dei debiti erariali (**IRPEF E ADDIZIONALI, IRAP. IMPOSTA REGISTRO E IVA**) iscritti a ruolo per i quali è scaduto il relativo termine di pagamento.

In presenza di detti ruoli vi è la possibilità di compensare i crediti erariali (**ad esempio credito Iva annuale**) con tributi diversi al fine di estinguere o ridurre di importo le cartelle di pagamento scadute (con pagamento diretto del ruolo presso Equitalia ovvero tramite presentazione dell'F24 Accise in cui utilizzare i crediti in compensazione con le somme a ruolo).

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Si rammenta che in caso di mancato rispetto della presente norma trova applicazione una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine, nel limite di quanto indebitamente compensato.

**Nota:** non fanno scattare il divieto debiti per: contributi previdenziali (i.e. INPS dipendenti, IVS, gestione separata), agevolazioni erogate sotto forma di credito di imposta; sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (violazioni al Codice della strada, premi INAIL, IMU e TARES).

15 febbraio 2017

**CELESTE VIVENZI**